



COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 03.03.2008 modificato con deliberazione C.C. N. 43 DEL 10/07/2019 e a seguito di modifica organizzativa Informativa n. 26/2020

Art. 1 – Oggetto e modalità attuative

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dei servizi all'infanzia e detta i principi generali dei modelli organizzativi gestionali.

I servizi educativi, oggetto del presente regolamento, possono essere gestiti oltre che in forma diretta, con altre modalità previste dalla legge qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

Art. 2 – Finalità.

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che concorre con le famiglie alla formazione delle bambine e dei bambini da 12 a 36 mesi.

Il nido d'infanzia è istituito allo scopo di:

- a) favorire la crescita delle bambine e dei bambini da 12 a 36 mesi;
- b) assicurare ad ogni bambina e bambino un contesto di cura ed educazione che ne favorisca lo sviluppo e i primi apprendimenti, in rapporto costante e armonico con la famiglia;
- c) rispondere ai bisogni sociali e di cura educativa delle famiglie;
- d) valorizzare la genitorialità e le relazioni familiari in una prospettiva di partecipazione e di cooperazione educativa;
- e) diffondere la cultura e i diritti dell'infanzia.

Il nido d'infanzia opera in rete con gli altri servizi socio-educativi e scolastici del territorio, in particolare con la scuola dell'infanzia.

Art. 3 – Accesso

Possono accedere al nido d'infanzia le bambine e i bambini in età compresa tra i 12 e i 36 mesi residenti nel Comune di Castel Guelfo di Bologna e con almeno un genitore o un tutore, esercente la potestà genitoriale, anch'esso residente nel Comune di Castel Guelfo di Bologna.

In casi specifici e comprovati da documentazione e a seguito della verifica di:

- posti disponibili

- non variazione del numero educatori e del rapporto bambino /educatore

- compimento dei 9 mesi d'età

possono essere valutate richieste di accesso al nido d'infanzia per bambini che non abbiano compiuto i 12 mesi d'età

L'inserimento al nido sarà comunque subordinato al parere congiunto tra Comune e il coordinamento pedagogico dell'Ente Gestore.

Possono accedere al nido anche le bambine e i bambini residenti in Comuni convenzionati con Castel Guelfo di Bologna. Tali domande potranno essere accolte solo dopo aver soddisfatto le domande dei residenti nel Comune di Castel Guelfo di Bologna.

Art. 4 – Iscrizione

La domanda d'iscrizione al nido d'infanzia deve essere presentata al competente ufficio comunale.

L'Amministrazione rende noto annualmente con uno o più bandi di iscrizione, le modalità, le condizioni, i criteri di ammissione.

Le domande d'iscrizione sono inserite in un'unica graduatoria; in fase di assegnazione del posto si terrà conto dell'età del bambino per il suo inserimento nella sezione più adeguata.

Al momento dell'ammissione vengono verificate le condizioni di residenza delle bambine e dei bambini.

Art.5 – Criteri di graduatoria

Quando il numero delle domande di ammissione superi la disponibilità dei posti, occorre formare una graduatoria di precedenza secondo i seguenti criteri:

- hanno diritto di precedenza indipendentemente dal punteggio:

- **A1** disabile o con gravi malattie, con certificazione dell'AUSL competente;
- **A2** orfano/a di uno o di entrambi i genitori, o riconosciuto/a da un solo genitore;
- **A3** seguito/a dai Servizi Sociali per gravi problematiche familiari (con relazione dei Servizi Sociali);
- **A4** in affidamento educativo o preadottivo;

Criteri:

CONDIZIONE LAVORATIVA :

B1 - per ciascun Genitore che lavora	p. 30
B2 - sede lavorativa effettiva e prevalente a più di 20 Km (indipendentemente dalla sede della Ditta (cumulabile con punteggio "genitore che lavora")	p. 3
B3 - Genitore studente. Per "studente" s'intende persona iscritta e frequentante: Istituto Superiore d'Istruzione, corsi di laurea, di specializzazione post-laurea o affini, di durata almeno annuale* con obbligo di frequenza	p. 30

* non sono cumulabili i punteggi della condizione di lavoratore con quella di studente se riferiti alla stessa persona

CONDIZIONI SOCIO-FAMILIARI

C1 - bambino convivente con un solo genitore (per separazione legale, divorzio, avviata istanza di separazione, ecc.)	p. 40
C2 - con genitore disabile o affetto da grave infermità, con invalidità non inferiore al 75%	p. 40
C3 - fratello che frequenta lo stesso servizio nell'anno scolastico a cui si riferisce la domanda	p. 25
C4 - fratello di età compresa tra i 6 e i 10 anni	p. 15
C5 - fratello minore di anni 6	p. 20
C6 - con fratello/sorella disabile di fatto convivente, con disabilità certificata dall'AUSL competente, fino a 17 anni compresi	p. 30

A parità di punteggio varranno i seguenti criteri di precedenza:

- Bambini di maggiore età

Le eventuali domande pervenute da residenti in Comuni convenzionati vengono inserite in graduatoria dopo le domande pervenute da residenti di Castel Guelfo di Bologna.

La graduatoria approvata con determina del responsabile del servizio è affissa all'Albo pretorio e pubblicata sul sito internet del Comune. Diventa definitiva se, trascorsi 15 giorni dalla sua affissione, non pervengono ricorsi.

La graduatoria conserva validità fino al 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 6 – Ammissione e inserimento al nido.

Sulla base della graduatoria stilata secondo quando stabilito al precedente articolo, le bambine e i bambini vengono ammessi nei posti disponibili nel nido.

Gli inserimenti si effettuano di norma entro il mese di ottobre.

Per garantire un adeguato ambientamento delle bambine e dei bambini nuovi ammessi viene definita una programmazione degli inserimenti cadenzata nel tempo, che prevede la gradualità dei tempi di permanenza e la presenza dei genitori.

Gli inserimenti a copertura dei posti che si rendono successivamente disponibili si effettuano entro la fine di marzo.

La rinuncia all'ammissione al nido comporta la cancellazione dalla graduatoria.

Art. 7 – Dimissioni

Le bambine e i bambini che senza giustificato motivo resti assente per almeno 30 giorni consecutivi, può essere dimesso d'ufficio, previa comunicazione scritta alla famiglia.

Art. 8 – Quote di contribuzione.

I criteri in base ai quali vengono determinate e attribuite le quote di contribuzione mensile alle famiglie per la fruizione del servizio sono definiti nel regolamento comunale per l'applicazione delle tariffe dei servizi scolastici. Il regolamento definisce inoltre i criteri in base ai quali si concedono agevolazioni tariffarie, prevedendo le situazioni per le quali è concessa la gratuità.

Art. 9 – Offerta del servizio

Le bambine e i bambini che frequentano il nido sono divisi in gruppi sezione di norma in base all'età. I gruppi sezione sono organizzati in relazione alla programmazione educativa.

L'anno educativo inizia nella prima settimana di settembre e termina il 30 giugno.

Nel mese di luglio viene attivato un servizio estivo.

Il calendario annuale delle festività del nido d'infanzia rispetterà quello nazionale della scuola.

Il nido d'infanzia è aperto dal lunedì al venerdì e può essere:

a) tempo pieno con orario dalle 7,30 alle 17,00

b) tempo parziale con orario dalla 7,30 alle 13,30

Per necessità lavorative le famiglie potranno usufruire dell'orario prolungato dalle 17,00 alle 18,00

L'inizio del prolungamento verrà valutato dal personale educativo in base all'andamento dell'inserimento del bambino.

Art. 10 – Personale

Il personale operante nel nido d'infanzia è composto da educatrici/educatori e collaboratrici/collaboratori.:

- a) il personale educatore concorre ai processi formativi della bambina e del bambino nella prima infanzia;
- b) il personale collaboratore partecipa all'attività complessiva del servizio, sia in relazione ai bambini e bambine, sia in relazione all'ambiente.

Tutto il personale, con le proprie specifiche professionalità, concorre a realizzare le finalità del servizio.

Al nido è assegnato il personale educatore nel numero di base determinato nel rispetto del rapporto minimo indicato dalla normativa regionale e contrattuale vigenti. Il numero di base così determinato è incrementato con educatori che svolgono attività di sostegno ed integrazione, in base alla valutazione dei bisogni, in presenza di bambine e bambini in situazione di handicap. Tutti gli educatori concorrono comunque allo svolgimento delle attività di sostegno ed integrazione in coerenza con il progetto educativo.

Il numero dei collaboratori assegnati è determinato sulla base dei parametri rappresentativi dei carichi di lavoro rilevati dall'Amministrazione.

Tutto il personale assegnato è tenuto a partecipare alle attività del gruppo di lavoro.

Il corretto uso delle attrezzature e degli spazi è responsabilità di tutto il personale.

Art. 11 – Coordinamento

L'Amministrazione comunale, al fine di garantire nel nido d'infanzia la qualità educativa, l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché il monitoraggio e la verifica dell'efficacia degli interventi di programmazione e formativi, si avvale di una figura professionale con compiti tecnico-pedagogici oltre che organizzativi e gestionali.

Art. 12 – Programmazione educativa

L'Amministrazione garantisce l'organizzazione del servizio attraverso un processo di programmazione educativa mediante il coinvolgimento attivo di educatori e collaboratori e del coordinamento pedagogico nelle sue diverse articolazioni. La programmazione educativa si basa sul lavoro di gruppo, sulla motivazione e sulla professionalità di tutto il personale ed è sostenuta da azioni di formazione e aggiornamento costante, considerate elementi essenziali per la qualità del servizio.

Art. 13 – Informazione e trasparenza

I genitori e gli operatori sono chiamati a partecipare attivamente alla programmazione del servizio; possono essere coinvolti anche organismi sociali e culturali presenti sul territorio.

L'Amministrazione garantisce, anche tramite la Carta della qualità dei servizi, l'informazione e pubblicizzazione delle regole di accesso, delle caratteristiche e finalità del servizio e delle attività che vi si svolgono. Assicura la trasparenza nella gestione del servizio e promuove la partecipazione delle famiglie alla definizione delle linee di indirizzo educative.

Art. 14 – Comunicazione

La comunicazione nido-famiglia avviene:

- attraverso contatti quotidiani legati alla frequenza delle bambine e dei bambini;
- attraverso colloqui individuali o per piccoli gruppi;
- nell'ambito degli incontri degli organismi di partecipazione

Art. 15 – Organismi di partecipazione

Il nido d'infanzia persegue i suoi fini istituzionali avvalendosi della partecipazione attiva dei genitori, attraverso gli organismi di partecipazione seguenti:

- a. Assemblea del nido
- b. Comitato del nido

Negli organismi di partecipazione di cui al comma precedente vengono confrontati gli indirizzi pedagogico-educativi e le linee di intervento, e ne viene verificata l'attuazione in termini di efficacia, di qualità, di pari opportunità e di rispetto delle differenze.

Art. 16 – Assemblea del Nido

L'Assemblea del nido è costituita dai genitori di tutte le bambine e i bambini ammessi. Si riunisce almeno due volte l'anno, di norma all'inizio e alla fine di ciascun anno educativo.

Il Responsabile del servizio comunale, o suo delegato, dispone la prima convocazione dell'Assemblea del nido e la presiede fino alla elezione del Comitato del nido, che avviene di norma nel corso della medesima seduta. Il presidente del Comitato provvede poi a convocare le altre sedute.

All'Assemblea partecipano gli operatori del nido e può sempre intervenire il Coordinatore pedagogico.

L'Assemblea del nido:

- a. Elege i propri rappresentanti al Comitato del nido nella seduta di inizio d'anno;
- b. Esamina e discute le linee generali della programmazione educativa del nido presentata dagli educatori e ne verifica la complessiva attuazione;
- c. Propone incontri e contributi rivolti/finalizzati all'approfondimento di temi legati alle problematiche della prima infanzia e della famiglia

Art. 17 – Comitato del Nido

Il Comitato del nido è un organo consultivo e propositivo della gestione del Nido d'infanzia. E' composto dai seguenti membri che devono essere confermati e rinnovati anno per anno, salvo perdita dei requisiti o revoca da parte dell'organo che li ha nominati:

- n. 3 genitori eletti nell'Assemblea del nido
- n. 3 rappresentanti del personale educativo
- n. 1 rappresentante del personale ausiliario
- il coordinatore pedagogico
- un funzionario dell'ente locale

L'Assessore alla Pubblica Istruzione è permanentemente invitato.

Il Comitato elegge un proprio Presidente all'interno della rappresentanza dei genitori che presiede anche l'Assemblea, nomina inoltre un Segretario verbalizzante.

Il Comitato si riunisce ogni volta che lo ritenga opportuno e indicativamente almeno due volte l'anno.

Per la validità delle riunioni del Comitato, occorre la presenza della metà più uno dei componenti.

Il Comitato:

- a. esamina e discute i programmi di attività del nido;
- b. collabora all'organizzazione di iniziative di raccordo con la scuola dell'infanzia allo scopo di favorire la continuità degli interventi educativi;
- c. avanza proposte ed esprime pareri sui progetti d'intervento che riguardino il nido e sulle modalità di attuazione;
- d. propone ed organizza iniziative atte a promuovere la partecipazione dei genitori alla vita del nido e la sensibilizzazione delle famiglie ai problemi educativi emergenti nel servizio;

e. relaziona all'Assemblea di fine anno sull'andamento del progetto educativo e partecipa alle verifiche richieste dall'Assemblea.

Art. 18 – Disposizioni finali.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, fanno testo le leggi ed i Regolamenti comunali in materia.